

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6250

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARGONE, VIOLANTE, RECCHIA, CICONTE, FINOCCHIARO  
FIDELBO, FRACCHIA, ORLANDI, SINATRA**

*Presentata il 22 dicembre 1991*

**Modifica dell'articolo 644 del codice penale, relativo all'usura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra proposta di legge intende adeguare le pene per il reato di usura. È una esigenza che scaturisce dalla particolare diffusione di questo reato soprattutto negli ultimi anni e del più elevato allarme sociale provocato dalle dimensioni e dalle nuove caratteristiche dell'attività usuraria.

L'usura oggi, nella strategia delle organizzazioni criminali, è un modo di penetrazione nel tessuto economico-imprenditoriale del nostro Paese. Attraverso i prestiti usurari, si realizza la conquista da parte dell'economia criminale di nuovi spazi di mercato.

La nuova dimensione dell'usura si esprime soprattutto con la crescita di migliaia di società finanziarie e di intermediazione finanziaria, che sviluppano non solo un'attività di riciclaggio, ma anche quella usuraria.

In questo modo le organizzazioni criminali trovano il modo di sostituirsi senza usare violenza ad imprenditori e commercianti sani, che si trovano in difficoltà economiche e scontano le difficoltà dell'accesso al credito determinate dalla inadeguatezza del sistema creditizio.

La proposta di legge riformula l'articolo 644 del codice penale, prevedendo al primo comma del nuovo testo un

aumento di pena per l'autore del reato fino a otto anni di reclusione e una multa da 40 a 100 milioni di lire. Per le ragioni già illustrate, viene previsto un ulteriore aumento di pena quando il reato viene commesso nell'esercizio di un'attività di intermediazione finanziaria. Un'altra novità è la previsione della con-

fisca obbligatoria del danaro e delle altre cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato. In questo modo si intende rendere più incisiva la sanzione, così da colpire non solo l'autore del reato, ma anche il suo patrimonio, e quindi la possibilità che l'attività usuraria venga comunque proseguita.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 644 — *Usura* — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii, è punito con la reclusione da quattro ad otto anni e con la multa da lire quaranta milioni a lire cento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per le mediazioni, un compenso usurario.

La pena è della reclusione da 5 a 10 anni e della multa da lire 80 milioni a lire 200 milioni se i fatti di cui ai commi primo e secondo vengono commessi nell'esercizio di un'attività di intermediazione finanziaria.

Alla condanna prevista dal terzo comma consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 31.

Alla condanna segue la confisca del danaro e delle altre cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato ».